



N° di REP.

**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI**

3° REPARTO - 7^a DIVISIONE - 1^a SEZIONE - PALAZZO MARINA

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI “REALIZZAZIONE AREA PIATTAFORMA PRIMA FASE - OFFICINA 53 - COMPLETAMENTO OPERE NEGLETTE”, PRESSO L’ARSENALE DELLA M.M. DI LA SPEZIA - ID 2159 - CC.EE. 084124 (E.F. 2025) - 084524 (E.F. 2026) - 085524 (E.F. 2027) - 100525 (E.F. 2028) - C.U.P. D43J19000000001.

VOCE DI IMPORTO	IMPORTO IN EURO
A) Importo dei lavori	14.138.578,19
B) Di cui costi per incidenza manodopera	5.026.416,68
C) Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	539.936,17
D) IMPORTO A BASE DI GARA (A+C), comprensivo di Costi della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso	14.678.514,36
E) - DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL _____ %	
F) - AMMONTARE NETTO PARI A	
G) - IVA AL 10% SU F	
H) - IMPORTO DELL’APPALTO (F + G)	

I) – SOMMA A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	
L) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H + I)	

L'anno 2025, addì.... del mese di in ROMA, nella sede del MINISTERO della DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI, d'ora in poi chiamata GENIODIFE, innanzi a me Ufficiale Rogante (nome e cognome), non assistito – ai sensi dell'Art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89 - dai Testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: Dott. / Dott.ssa (nome – cognome), nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per GENIODIFE (C.F. _____)

E

per l'altra parte, di seguito denominata "Appaltatore", il Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di Presidente del _____ con sede _____ C.F. e P.Iva _____, come risulta dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____ in data _____. Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io, Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – Amministrativa.

P R E M E S S O

- che a seguito di procedura di gara aperta esperita in 3 (tre) fasi presso GENIODIFE, rispettivamente: il giorno _____ 2024; il giorno _____ 2024 ed il giorno _____ 2024 su proposta formulata ex art. 17, comma 5, del Codice, veniva deliberata l'aggiudicazione, con applicazione del criterio di scelta del contraente previsto ai sensi

degli articoli 71,108 (offerta economicamente più vantaggiosa), del D.lgs. n° 36 del 2023, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile a favore dell'Appaltatore _____ con sede in _____, _____, per l'importo a base di gara di €. _____ (Euro in lettere / _____ centesimi), di cui € _____ (Euro in lettere / _____ centesimi) per oneri di sicurezza, con il ribasso del _____% (_____), come da Verbale di deliberamento n° _____ di Repertorio datato _____2025 per un importo complessivo di € _____ (_____/_____), aliquota I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, paragrafo n° 6, del D.P.R. n. 633 del 1972;

- che si è proceduto all'accertamento di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario del menzionato Appaltatore tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (all'interno della Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ai sensi degli artt. 23 e 24 del Nuovo Codice dei contratti e sulla base di quanto disciplinato dalla Delibera Anac n° 262 del 20.06.2023, inclusa l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159;
- vista la determinazione del Direttore n° _____ in data __/__/2025 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe;
- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 1, del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto

Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n° 193 (ora decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ex comma 12, dell'art. 117 del Nuovo Codice dei contratti), l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria quale "garanzia definitiva", con massimale pari ad € _____ (_____) rilasciata dalla _____ in data _____.

Essa è pari al 10 % dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10 % e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %, pari complessivamente al 30 % dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia definitiva è ridotto, ai sensi del comma 3 dell'art. 117 e del comma 8 dell'art. 106, del nuovo Codice dei contratti, del 50% per il possesso della certificazione _____ in data _____ - scadenza in data _____; del 30 % _____ perché l'operatore è in possesso della certificazione _____; del 20%, cumulabile con la riduzione precedente, per il possesso della certificazione UNI EN ISO _____ n° _____, prima emissione dalla _____ in data _____ - data emissione corrente _____ - scadenza in data _____. Pertanto, detta polizza, è pari all' _____% del prezzo offerto in sede di gara.

- Ai fini di stabilire la disciplina normativa applicabile nel corso dell'esecuzione, il bando di gara è stato pubblicato il _____,

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, come descritti in epigrafe (lavori di potenziamento ed adeguamento della rete di smaltimento acque meteoriche, della rete elettrica e della piazzola elicotteri), e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione degli stessi, tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti e da me Ufficiale Rogante, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito indicate:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n° 36, di seguito denominato "Codice dei contratti" o "Nuovo Codice dei contratti";
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa" per quanto compatibile con i principi e la disciplina del Codice dei contratti;

- il D.M. 19 aprile 2000, n° 145 -"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", di seguito denominato "Capitolato Generale" - e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;
- Tutte le altre norme o disposizioni, di legge e regolamentari (o fonti ad esse assimilabili, interne ed europee), applicabili ratione temporis.

ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale, è di € _____ (____ / ____) a seguito del ribasso d'appalto del _____%, comprensivi di € _____ (Euro _____ / ____ centesimi) per ~~oneri~~ costi della manodopera e di € _____ (Euro _____ / ____ centesimi) per costi della sicurezza non soggetti al predetto ribasso comprensivo di aliquota I.V.A. al ____ %.

Il contratto è stipulato interamente a corpo, secondo le indicazioni dell'all. I.7, art. 3, comma 1, lett. "m", del nuovo Codice dei contratti.

ARTICOLO 4 – A) REVISIONE DEI PREZZI

La revisione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata sulla base dell'Is (indice sintetico indicato nel progetto esecutivo), come accertata dal Direttore dei lavori che ne dà comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La revisione del corrispettivo contrattuale è effettuata mensilmente / annualmente /altre ipotesi (*La periodicità della revisione del corrispettivo coinciderà con la periodicità di aggiornamento dell'indice sintetico adottato*).

I SAL saranno revisionati sulla base dello stesso Is adottato e trasmessi alla stazione appaltante dallo stesso direttore dei lavori (indicare l'ipotesi, eventuale, se si opti di adottare la metodologia di calcolo di cui alla Tabella "C" contenuta nell'all. II.2 – bis del Codice dei contr. pubblici).

Per i termini e le modalità di pagamento si applica quanto previsto dall'art. 14 di questo contratto.

ARTICOLO 4 - B) MODIFICA DELLA PRESTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE

Ferma l'applicabilità dell'art. 120 del Codice, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, si prevede che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni originariamente previste fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione della prestazione così, eventualmente, modificata, alle stesse condizioni previste al momento della stipula del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 – Approvazione del contratto e controlli

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

ARTICOLO 6 – Programma di esecuzione dei lavori, Consegna dei lavori, tempo utile per l'ultimazione delle opere, programma di esecuzione

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e il direttore dei lavori svolgono i compiti e le attività previste e disciplinate, rispettivamente, dall'art. 8 all'interno dell'all. I.2 e dall'art. 114 del nuovo codice dei contratti.

Il direttore dei lavori adotta ordini di servizio scritti cui l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi. L'appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare, prima dell'inizio dei lavori:

- il programma di esecuzione, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- il Capitolato speciale d'appalto rimodulato con il dettaglio delle caratteristiche e delle specifiche tecniche relative alle opere migliorative proposte in sede di gara;
- il computo metrico di confronto (quadro comparativo) di dettaglio tra il progetto esecutivo a base di gara e il progetto esecutivo rimodulato in funzione delle opere migliorative proposte in sede di gara;
- il computo metrico estimativo rimodulato in funzione delle opere migliorative proposte in sede di gara.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, provvede alla consegna dei lavori (lett. "c", art. 1 dell'all. II.14 del nuovo Codice dei contratti; o alla consegna parziale, ex art. 3, comma 9 del medesimo allegato),

entro quarantacinque (45) giorni (art. 3 all'interno dell'all. II.14, del nuovo Codice dei contratti) dalla data di intervenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dell'Organo di controllo (Ufficio Centrale del Bilancio o Corte dei Conti).

L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati, con congruo preavviso, dal direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La prestazione di esecuzione lavori deve essere compiuta nel termine di giorni 430 (quattrocentotrenta) solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;
- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive 10 (dieci) giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Art. 7 Contestazioni - Riserve

1. Al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lett. "v", dell'allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.
2. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

RISERVE DELL'ESECUTORE

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D.lgs. n° 36 del 2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

3. Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Art. 8 SOSPENSIONE - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Si applica quanto previsto dall'art. 121 e dall'all. II.14 (art. 8) del D.lgs. n° 36 del 2023.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi della disposizione suddetta e dell'art. 41, comma 1 del Regolamento Difesa (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236).

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente all'opportunità della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere per evitare che l'appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione delle stesse. Sarà sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari attività manutentive, al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 8, del nuovo codice dei contratti.

ARTICOLO 9 – Penalità per ritardato adempimento e Premio di accelerazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 126 del Nuovo Codice dei contratti, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera,

imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all' 1‰ dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10 % dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo da effettuare ex art. 116 del Codice.

Ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, del D. Lgs. n° 36 del 2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenisse in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito (comprensivo di eventuali proroghe), sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari all' 1‰ per ogni giorno di anticipo.

Il premio sarà corrisposto a valere sulle somme a disposizione per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 10 – Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

Ex. Art. 117 del D.lgs. n° 36 del 2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, l'appaltatore costituisce, come indicato nelle premesse, una "garanzia definitiva" di natura fideiussoria, in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n° 193.

ARTICOLO 11 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Nuovo Codice dei contratti, a presentare al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere prevede un massimale pari ad € _____ (importo del contratto).

Il massimale minimo per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila / zero centesimi).

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Nuovo Codice dei contratti.

Si applica quanto previsto dall'All. II.14 del Nuovo Codice dei contratti.

I profili di danno risarcibile connessi alla responsabilità civile contengono le seguenti specifiche clausole di copertura:

- Danni all'opera sulla quale si eseguono i lavori oppure oggetto di progettazione;
- Danni causati a beni della Stazione Appaltante ed alle opere preesistenti;

Danni causati a terzi, compresi i danni causati da collaboratori e dipendenti.

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causato a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione di leggi, decreti, regolamenti, capitolato speciale, ordini di autorità, connessi, o in ogni caso afferenti, l'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

Le polizze devono, inoltre, prevedere una clausola contenente la rinuncia alla rivalsa verso la Stazione Appaltante.

Ogni successiva variazione alla citate polizze deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.p.r. 7 agosto 2012 n° 137.

Garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la

data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ex art. 117 comma 9 del Codice.

Polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, sulla base di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 117 del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Il limite di indennizzo della polizza è pari ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila / zero centesimi).

Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (ex comma 11 dell'art. 117 del Codice), con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni e con limite di indennizzo pari a € 735.000,00 (Euro Settecentotrentacinquemila / zero centesimi).

ARTICOLO 12 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 11 e 119 del Nuovo Codice dei contratti, e di cui all'art. 31 contenuto nell'all. I.7 oltre che di quelli previsti agli artt. 4, 5 e 6 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.).

12-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico", quale responsabile atto a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte e la conformità della stessa al progetto, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs.9 aprile 2008, n° 81.

Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

12- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'Appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i., al D. Lgs.9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante,

o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs.n.81/2008, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n° 646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se

richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dell'art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda

per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

12-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da

parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 31 del decreto- legge 69/2013 convertito con legge n. 98 del 2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Nuovo Codice dei contratti, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 del decreto- legge 69 del 2013 convertito con legge n. 98 del 2013. Ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,

assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 119 del Nuovo Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

12- d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a

cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi,

schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 , la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. n.207 del 2010.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempimento contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non

riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal progetto esecutivo di tipo cartaceo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 co. 5 del Decreto BIM "DM 560/2017", tutti i modelli informativi posti a base di gara dovranno essere aggiornati ad ogni stato di avanzamento lavori; di conseguenza tutti gli elaborati grafici del completamento del progetto esecutivo e dell'esecuzione (As-Built) dovranno necessariamente essere diretta estrazione dei modelli che compongono l'intero progetto. Per i soli ambiti in cui ciò non è eseguibile per dimostrati e accertati limiti tecnologici, l'aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità con cui garantirà la coerenza tra il modello BIM e l'elaborato non estratto direttamente dallo stesso ("Livello 2 Elementare" Norma UNI 11337-1:5.4) entro 15 giorni dal verbale di consegna dei lavori.

Fermo restando quanto indicato nel piano di gestione informativa, parte integrante del Capitolato Speciale d'appalto e preso atto di

quanto indicato all'articolo prevalenza contrattuale, l'appaltatore dovrà aggiornare in maniera costante i modelli informativi. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà aggiornare i modelli informativi con le modifiche introdotte nell'offerta migliorativa. L'amministrazione potrà controllare in qualsiasi momento l'aggiornamento della modellazione informativa in relazione all'intervento. Ad ogni avanzamento progressivo dei lavori, a cura del Direttore dei Lavori, si procederà ad una verifica dettagliata dei modelli. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a quanto sopra, si procederà, in prima istanza, ad una detrazione/ritenuta pari al 5% dell'importo dello stato di avanzamento lavori in sede di emissione del relativo certificato di pagamento. Tale ritenuta sarà corrisposta al soddisfacimento degli obblighi succitati al primo certificato di pagamento utile.

Il reiterato mancato aggiornamento del modello sarà considerato grave inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 122 e art. 10 (quest'ultimo contenuto nell'all. II.14) del D.lgs. 36 del 2023.

12-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza

massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 13 – Danni

Si rimanda a quanto previsto dall'all. II.14 del D.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, dall'art. 9, lì contenuto.

ARTICOLO 14 - Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal Ministero della Difesa – GENIODIFE – mediante ordini di pagare, intestati all'Appaltatore contraente, estinguibili mediante accreditamento, presso la BANCA _____- Agenzia di _____ (), codice IBAN IT_____. Il suddetto conto corrente è dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s. m. e i., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato e, precisamente:

Nome e Cognome: _____

Cod. fiscale: _____

Funzione Aziendale: _____. L'appaltatore assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n°136 del 2010. Si impegna, inoltre, a dare

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n° 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n° 224", dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica, intestata a GENIODIFE, da inviarsi attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando i seguenti dati:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO (Codice dell'ente cui è affidata l'esecuzione dei lavori): - _____ - associato al _____.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55 del 2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi del primo comma dell'art. 125 del Nuovo Codice dei contratti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute.

Sono previsti n. 23 acconti, oltre la rata di saldo, che saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari ad € 600.000,00 (Euro Seicentomila / zero centesimi).

Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei

suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro "a misura" o "a corpo" previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

La somma corrisposta a titolo di saldo finale non potrà essere inferiore al 5% dell'importo complessivo, da corrispondersi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D.lgs. n° 36 del 2023.

In considerazione della specifica complessità dell'appalto e delle caratteristiche delle prestazioni connesse alla sua esecuzione derivanti dalla struttura gerarchica degli organi tecnici del Ministero della Difesa, ai sensi del comma 7 dell'art. 125 del D.lgs. n° 36 del 2023, il termine per l'emissione del titolo di pagamento per la corresponsione degli acconti è di giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'emissione del certificato di pagamento a firma del Rup o del Responsabile dell'Esecuzione ove nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36 del 2023.

Il termine finale del pagamento si intende rispettato con l'emissione del titolo di spesa da parte dell'amministrazione Difesa appaltante.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

ARTICOLO 15 – Subappalto

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n° 36 del 2023, per cui il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente è consentito entro il limite del 50 % dell'importo riferito a tale categoria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. n° 36 del 2023.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. n° 36 del 2013, le lavorazioni relative a tutte le categorie indicate nella tabella, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto "a cascata").

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Nuovo Codice dei contratti, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

CATEG.	IMPORTO IN EURO (*)	PREVALENTE / SCORPORABILE	QUALIF. OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI (SI/NO)
OG 2	4.441.953,50	PREVALENTE	SI	SI ≤ 50% (art.119 co. 1 del D. Lgs. n° 36 del 2023)
OG 11	4.175.791,78	SCORPORABILE	SI	SI
OG 12	389.828,20	SCORPORABILE	SI	SI
OS 6	2.423.147,49	SCORPORABILE	SI	SI
OS 7	1.276.641,62	SCORPORABILE	SI	SI

OS 18-A	1.971.151,77	SCORPORABILE	SI	SI
TOTALE	14.678.514,36			

() Comprensivi di Costi per la Sicurezza.*

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art. 119 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 2010 che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1, lett. "h" e "m" dell'All. II.14 del D.lgs. n° 36 del 2023. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del primo comma dell'art. 119 del Nuovo Codice dei contratti. D.M. 7 marzo 2018 n° 49, citato nell'art. 2 del presente contratto.

ARTICOLO 16 – Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile Unico del progetto (o, eventualmente, responsabile di procedimento per la fase di esecuzione) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 120 del D.lgs. n. 36 del 2023.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

ARTICOLO 17 – Collaudo/Collaudo in corso d'opera

È previsto il collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 116, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 13, contenuto nell' All. II.14 al Codice, da effettuare in corso d'opera - ex art. 46 del D.P.R. n° 236 del 2012 - a cura dell'organo di collaudo appositamente incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il collaudo tecnico-amministrativo comprende anche le attività di collaudo statico delle strutture e tecnico funzionale degli impianti, da affidare - a cura del Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione - a soggetti esterni all'Amministrazione, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, a valere sui fondi stanziati per l'esecuzione dell'opera (somme a disposizione per spese tecniche, previste da quadro economico di progetto).

Le operazioni di collaudo tecnico amministrativo, da espletare secondo quanto disciplinato dalla Sezione III dell'All. II.14 al Codice, dovranno concludersi non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice, termine entro il quale l'organo di collaudo provvederà ad emettere il certificato di collaudo di

cui all'art. 22 previsto nell'All. II.14 allo stesso Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 18 – Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che sia emesso il certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 24 dell'all. II.14 del D.lgs. n° 36 del 2023 può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 19 – Controversie

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è costituito un collegio consultivo tecnico ex art. 215 del D.Lgs. n° 36 del 2023 (vedasi anche quanto disciplinato dall'All. V.2 lì contenuto).

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si applica l'art. 25 del C.p.c.

ARTICOLO 20 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 21 – Imposta sul valore aggiunto

Trattandosi di lavori / interventi di recupero e restauro conservativo (oltretutto su un immobile vincolato), si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. "b" che prevede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. all'10 % agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lett. "a", "b", "c", "d" della L. 5 agosto 1978 n° 457.

ARTICOLO 22 – Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n° 790 e dalla Legge 122 del 2022.

Si rimanda a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 18 e dall'art. 1, comma 1, dell'allegato I.4 del D.lgs. n° 36 del 2023.

Per quanto sopra, l'Appaltatore versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di – Sezione di Roma, la somma complessiva di € _____,00.

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa – Geniodife – Ufficio Amm.ne – Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 23 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in _____ – _____ (_____).

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo pec dell'appaltatore è il seguente: _____@pec.it.

L'indirizzo pec dell'Ente appaltante è il seguente: _____@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 24 – Recesso unilaterale dell'appaltatore / Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18, comma 2, o di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei controlli di cui al medesimo art. 18 anche con riferimento all'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 17 del Nuovo Codice dei contratti l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore, anche in caso di recesso per ritardata consegna (All. II.14, art. 3, comma 4, del D.lgs. n° 36 del 2023), ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto (in base a quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 3 dell'all. 14 del Nuovo Codice dei contratti:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'istanza dell'appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 25 – Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Nuovo Codice dei contratti.

ARTICOLO 26 – Risoluzione del contratto

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto. La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante raccomandata A/R o PEC, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi, qui, di seguito indicati:

- a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal Contratto;
- e) cessione anche parziale del Contratto;
- f) grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali inescusabili nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.

Si rimanda a integrazione e completamento della disciplina applicabile, a quanto previsto dall'art. 122 del Nuovo Codice dei contratti e dall'art. 10, contenuto nell'all. II.14 dello stesso testo normativo.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione,
- quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

ARTICOLO 27 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n° 62 del 16 aprile 2013 (come modificato

dal D.P.R. 13 giugno 2023 n° 81) che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n° 62 del 16 aprile 2013

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n° 190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Appaltatore, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D. L.g.s. n° 165 del 2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 28 – Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Offerta economica dell'aggiudicatario;
- Offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- Patto d'integrità;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Progetto esecutivo.

ARTICOLO 29 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 18 del Nuovo Codice dei contratti.

La Dott.ssa / Il Dott. (oppure grado militare)_____, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante, F.A. Dott. _____, previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero 30 pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. 28 e la facciata n. 30 fino a questo punto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'appaltatore dichiara, espressamente, di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento alle clausole contenute negli artt. ____ - ____ - ____ e _____, mediante l'apposizione della firma autografa, digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D L.g.s. n. 07.03.2005 n° 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

PER L'AFFIDATARIO

Presidente del _____ del " _____ "

Carta d'identità n. _____

Rilasciata da Comune di _____

_____firmato in modalità elettronica_____

IL RAPPRESENTANTE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento

Dott. / Dott.ssa / Grado militare _____

_____firmato in modalità elettronica_____

L'UFFICIALE ROGANTE
F.A. _____

_____firmato in modalità elettronica_____